


REGIONE MARCHE  
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

**GRUPPO A**  
**CATEGORIA D – FUNZIONARIO TECNICO**  
**SPECIALISTA**


*afm* *EB* *cccc* *cc* *cc*

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 1-sexies del DL 55/2018 successivamente modificato e integrato e convertito definitivamente in Legge 16 novembre 2018, n. 130, il tecnico incaricato:
  - a) Valuta i costi strettamente necessari a rimuovere la vulnerabilità nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo per le difformità strutturali che abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio.
  - b) Accerta con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio indicando le opere strutturali finanziabili necessarie a rimuovere l'abuso.
  - c) Redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio.
  
2. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., gli edifici che non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio:
  - a) Sono ammissibili ai contributi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., solo se gravemente danneggiati dal sisma.
  - b) Non sono ammissibili ai contributi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 s.m.i., anche se danneggiati dal sisma.
  - c) Sono ammissibili ai contributi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., nel solo caso in cui la loro ricostruzione sia finalizzata a migliorare la funzionalità dell'azienda agricola.
  
3. L'articolo 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 100 del 09/05/2020 disciplina i compiti del professionista. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art.12-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge la conformità edilizia del progetto attraverso:
  - a) La presentazione della SCIA, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160 del 2010.
  - b) La presentazione di nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art.12-bis, comma 1, del decreto legge 189/2016.
  - c) La presentazione della licenza edilizia rilasciata ante 1942, a prescindere dalla dotazione o meno di servizi realizzati dal Comune ovvero dai privati.
  
4. Le disposizioni dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 61/2018 e s.m.i., si applicano, tra l'altro, per gli interventi su edifici privati:
  - a) Con struttura prefabbricata a destinazione prevalentemente abitativa, dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente inferiore a mt 5.
  - b) Con struttura in cemento armato in opera, a destinazione prevalentemente produttiva, dotati di uno o più vani di superficie netta in pianta maggiore di mq 1000.
  - c) In muratura a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che al momento degli eventi sismici erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose e



risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300.


5. Secondo l'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 44/2017, come si può intervenire per ridurre la vulnerabilità legata alla scarsa qualità muraria?
  - a) Realizzando delle cerchiature esterne in acciaio, opportunamente chiuse ed ancorate.
  - b) Inserendo degli speroni o contrafforti.
  - c) Rifacendo l'intonaco con idonea malta, previa scarnitura dei giunti.
  
6. Con riferimento allo schema di contratto allegato all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., il Capitolato Speciale d'Appalto fa parte dei documenti contrattuali e tecnici disciplinanti l'affidamento?
  - a) No.
  - b) Sì, solo se l'impresa ha più di tre dipendenti.
  - c) Sì, sempre.
  
7. Ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., per la ricostruzione in altre aree degli edifici ricadenti in zone interessate da dissesto idro-geomorfologico può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al:
  - a) 10%;
  - b) 50%;
  - c) 30%.
  
8. Con riferimento agli aggregati volontari di cui all'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., è possibile inserire un edificio danneggiato, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità?
  - a) Sì, purché la superficie del fabbricato sia non superiore ad 1/3 di quella dell'aggregato stesso;
  - b) No, mai;
  - c) Sì, purché la superficie del fabbricato sia non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso e che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza minima per l'intero aggregato.
  
9. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. il contributo è determinato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 (Determinazione dei costi ammissibili a contributo) della stessa Ordinanza n.19/2017 e s.m.i.:
  - a) Sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 o L4 attribuiti agli edifici interessati.
  - b) Sulla base del confronto tra l'elenco prezzi e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.
  - c) Sulla base del confronto tra il costo delle sole opere strutturali e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato n. 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.



10. Le disposizioni della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 7 aprile 2017, n. 19 e s.m.i. in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare:
- Gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
  - Gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicati nei soli Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
  - Gli interventi su edifici che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 ed ubicati nei Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
11. Ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. il costo dell'intervento comprende anche:
- I costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza.
  - I costi sostenuti per la demolizione e ricostruzione.
  - I costi sostenuti per il trasloco dei beni mobili relativamente alle sole unità immobiliari con esito E.
12. Le disposizioni della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 17 novembre 2016, n. 4 e s.m.i. si applicano limitatamente:
- Agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 4/2016 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 ed oggetto di Ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.
  - Agli immobili adibiti ad uso abitativo, con esclusione delle attività produttive, che risultano gravemente danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a prescindere dal livello di danneggiamento e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 ed oggetto di Ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.
  - Agli interventi di ripristino con adeguamento sismico o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.




13. Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del DPR 380/01 e s.m.i., in caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti?
- Si, senza limitazioni.
  - Si, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.
  - No, ma è necessario definire nuove distanze.
14. In applicazione del comma 1, lettera a), dell'art. 94-bis del DPR 380/2001 e s.m.i. sono considerati interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
- Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione  $a_g$  compresi tra 0.20g e 0.25g).
  - Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti.
  - Le nuove costruzioni di classe d'uso II.
15. Secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 un edificio di civile abitazione con quale classe d'uso va progettato?
- Classe I;
  - Classe II;
  - Classe III.
16. Ai sensi dell'art. 135 (Pianificazione paesaggistica) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine:
- Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
  - Le province sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
  - Le Unioni dei Comuni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
17. Ai sensi dell'art.1-bis dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa titolare dell'edificio distrutto o danneggiato, così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria è sempre legittimato a presentare istanza di ricostruzione?
- Il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria è sempre legittimato a presentare le domande di contributo a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i.
  - Il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l'originario titolare dell'attività economica o produttiva è legittimato a presentare le domande di contributo previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'allegato 1 e che gli





- stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall'impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande.
- c) Il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente con l'originario titolare dell'attività economica o produttiva è legittimato a presentare le domande di contributo previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'allegato 1 e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall'impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande.
18. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera a), dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., cosa si intende per "beni mobili strumentali"?
- a) I beni, ivi compresi macchinari, ad esclusione delle attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».
- b) I beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d'impresa.
- c) Solo i macchinari e le attrezzature purché il proprietario ne dichiari il possesso alla data degli eventi sismici.
19. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i. come viene erogato il contributo relativo ai beni mobili strumentali ed impianti?
- a) Mediante opzione a scelta tra una unica soluzione e un numero massimo di tre stati di avanzamento lavori (SAL) a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere superiore al 30% del contributo concesso.
- b) Esclusivamente in una unica soluzione.
- c) In un numero massimo di tre stati di avanzamento lavori (SAL).
20. Come stabilito dall'art.1, comma 2 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 68/2018 e s.m.i., possono beneficiare dei contributi previsti da detta Ordinanza, i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'Ordinanza del commissario straordinario n. 5/2016 ?
- a) SI
- b) NO
- c) Si, ma solo gli assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi dell'Ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016, per importi non superiori a euro 50.000,00.



21. Come si caratterizza il reato di peculato?
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di danaro o di altra cosa mobile altrui avendone per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità.
  - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
  - Il conseguimento indebito, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.
22. Il responsabile del procedimento è sempre il dirigente dell'unità organizzativa competente della relativa istruttoria?
- Sì, sempre.
  - No, perché può anche assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
  - No, perché nel caso di procedimenti che comportano spese inferiori ai 500.000,00 Euro la responsabilità del procedimento è assegnata d'ufficio ad altri dipendenti addetti all'unità organizzativa.
23. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la soglia di rilevanza comunitaria ai fini dell'applicazione del medesimo decreto legislativo, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, è:
- Euro 1.000.000,00.
  - Euro 5.350.000,00.
  - Non esiste una soglia minima.
24. Ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure aperte:
- Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
  - Qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara.
  - Qualsiasi operatore economico interessato può chiedere di essere iscritto in un elenco tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice.
25. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene:
- Mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
  - Mediante procedure aperte a cui potranno partecipare esclusivamente i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..

- c) Mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
26. Ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legge possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. Dette aree:
- a) Sono inserite nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).
  - b) Sono inserite all'interno delle perimetrazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
  - c) Sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza.
27. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., relativamente agli interventi della ricostruzione pubblica, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione:
- a) Ai Comuni o agli altri enti locali interessati.
  - b) Al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo o al Ministero delle Infrastrutture e trasporti.
  - c) Alle Diocesi.
28. Nell'ambito delle procedure di Ricostruzione Pubblica, disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 56/2018 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza, gli enti soggetti attuatori in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico:
- a) L'affidamento successivo di attività di supporto al RUP per la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  - b) L'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione.
  - c) L'affidamento successivo del collaudo statico e/o collaudo tecnico amministrativo.
29. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 86/2020, approva il Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. In particolare il comma 4, dell'art.2 dell'Ordinanza stabilisce che:
- a) Per la realizzazione degli interventi sono applicabili le stesse previsioni contenute nelle Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione nn. 4/2016 e 8/2016.
  - b) Per la realizzazione degli interventi sono applicabili le stesse previsioni dell'art.1 dell'Ordinanza n.27/2017. Pertanto gli interventi dovranno conseguire il miglioramento sismico della struttura, indipendentemente dal livello operativo individuato mediante l'Allegato 1 dell'Ordinanza n.19/2017.
  - c) Gli interventi devono essere proporzionati alla situazione preesistente, anche in relazione ai danni causati dal sisma ed in relazione alla combinazione del danno/vulnerabilità con riferimento ai livelli operativi della medesima Ordinanza n. 19/2017 e nel rispetto della circolare del Commissario straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 (C.I.R.).
30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 39/2017 e s.m.i, all'art. 7, dispone che l'approvazione dei piani attuativi compete:
- a) Ai Comuni ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste.





- b) Alla Conferenza Regionale previa acquisizione dei pareri in sede di Conferenza Permanente.
- c) Alla Regione previa acquisizione dei pareri in sede di Conferenza Regionale.

REGIONE MARCHE  
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

